

STATUTO  
CHOREOS – APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1 È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “cts”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: “Choreos – APS”, di seguito denominata “associazione”.
- 1.2 L’associazione ha *sede legale* nel Comune di Firenze.
- 1.3 La durata dell’associazione è *illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 2.1 L’associazione è laica, apartitica, antifascista, antirazzista, multiculturale e senza scopo di lucro.
- 2.2 L’associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*. In particolare essa, attraverso la pratica del canto corale, ha lo scopo di promuovere il rispetto di tutte le culture e le soggettività e contrastare le discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, la transfobia, la misoginia e qualsiasi forma di pregiudizio. Pertanto valorizza ogni persona come individuo unico e libero di autodeterminarsi, anche in ambito affettivo e sessuale.
- 2.3 L’associazione svolge, *in favore delle proprie associate e dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di *volontariato delle proprie associate e dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS)

Le finalità e attività di interesse generale sopra descritte prendono forma attraverso:

- la pratica e promozione del canto corale a sostegno dei diritti delle persone LGBTQ+ e contro qualsiasi forma di pregiudizio e discriminazione;
- la realizzazione di eventi musicali e l’organizzazione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale nell’ambito della musica;
- l’organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche non strettamente musicali, incluse attività editoriali e turistiche;
- lo svolgimento di attività formative e culturali con finalità educativa, in particolare in relazione al canto corale;
- la promozione di scambi culturali.

- 2.4 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse*



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including 'AB', 'D', and 'S'.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

- 2.5 L'associazione può esercitare attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 2.6 L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, può stipulare accordi e convenzioni con Enti e soggetti sia pubblici che privati.

### ART. 3

#### (Ammissione, numero e tipologia dei Soci)

- 3.1 Il *numero* delle associate e associati, di seguito denominati Soci, è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 3.2 Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  
L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 3.2 L'ammissione all'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a richiesta scritta dell'aspirante. La *domanda* di ammissione deve contenere:
- > l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  - > la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 3.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessata o interessato e *annotata* nel libro dei Soci.  
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla all'interessata o interessato.  
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 3.4 Lo status di Socio ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.5 I Soci possono essere:
- > Soci Coristi;
  - > Soci Onorari. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per il particolare sostegno dato alla vita e alle finalità dell'associazione.
- L'associazione accoglie anche l'adesione di Sostenitori, che non rivestono la qualifica di Soci e quindi non ne hanno i diritti e gli obblighi, ma forniscono un sostegno alle attività dell'associazione.

### ART. 4

#### (Diritti e obblighi dei Soci)

- 4.1 I Soci hanno il *diritto* di:
- > eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi;
  - > essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - > frequentare i locali dell'associazione;
  - > partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;







la seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno della prima convocazione, almeno mezz'ora dopo.

- 7.6 L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli Soci presenti, in proprio o per delega.
- 7.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - nomina i Soci Onorari;
  - approva il bilancio di esercizio;
  - delibera in merito ai ricorsi presentati contro l'esclusione e contro la non ammissione dei Soci;
  - ratifica la revoca e conferma la nomina del Maestro del Coro;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva gli eventuali regolamenti;
  - delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - delibera lo scioglimento dell'associazione;
  - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7.8 L'Assemblea *delibera* validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, la qualità delle persone o quando l'Assemblea, a maggioranza, lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7.9 Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto, in proprio o per delega.
- 7.10 Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

#### ART. 8

##### (Consiglio Direttivo)

- 8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e sette, eletti dall'Assemblea tra i propri Soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 8.3 Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti: il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, comunque almeno tre volte all'anno.
- 8.5 Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.6 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:
- determina l'ammontare, le modalità e la periodicità del versamento delle quote associative;
  - delibera l'ammissione dei nuovi Soci;



- > delibera sull'esclusione dei Soci;
- > ammette i Sostenitori dell'associazione;
- > propone all'Assemblea la nomina di Soci Onorari;
- > redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- > stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- > nomina il Maestro del Coro;
- > propone all'Assemblea la revoca del Maestro del Coro;
- > formula programmi di attività sociale, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- > redige linee guida e regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- 8.7 In caso di dimissioni di un Consigliere la carica passa al primo dei non eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, esso decade e il Consiglio dimissionario dovrà convocare nuove elezioni entro trenta giorni.
- 8.9 Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 9**  
**(Presidente)**

- 9.1 Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Segretario.
- 9.2 Insieme al Tesoriere è responsabile della gestione economica dell'associazione.
- 9.3 Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 9.4 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, privati o altri soggetti, rilasciandone quietanza e liberatoria.
- 9.5 Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale *revoca*, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

**ART. 10**  
**(Maestro del Coro)**

- 10.1 Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo e confermato dall'assemblea dopo determinato periodo di prova. Il suo incarico ha durata illimitata sino a rinuncia o revoca dello stesso.
- 10.2 Il Maestro del Coro ha la piena titolarità delle scelte artistiche.
- 10.3 La *revoca* del Maestro del Coro avviene su proposta del Consiglio Direttivo ed è ratificata con il voto della maggioranza dell'Assemblea.

**ART. 11**  
**(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 12**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 13**



### (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

### ART. 14

#### (Bilancio di esercizio)

- 14.1 Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro il 28 febbraio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### ART. 15

#### (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

### ART. 16

#### (Libri)

- 16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- Libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - Libro dei Verbali dell'Assemblea;
  - Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- 16.2 Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta motivata al Presidente.

### ART. 17

#### (Volontari)

- 17.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 17.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 17.3 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente*

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

- 17.4 I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 ets.
- 17.5 La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### ART. 18

##### (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche ricorrendo alle associate e agli associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei Soci.

#### ART. 19

##### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 19.1 In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- 19.2 In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri Soci.

#### ART. 20

##### (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.